

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
DA PUBBLICARE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR
E DELL'U.S.R. PER LA SICILIA

(con le modalità indicate con ordinanza n. 836 del 2019 del TAR del Lazio – sede di Roma)

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA: TAR LAZIO SEDE DI ROMA – SEZ. III-BIS
RICORSO N. 7109/2019 R.G.

2. RICORRENTI:

SMARIO Loredana Maria Gabriella, C.F. SMR LDN 59B52 C351F, nata a Catania il 12/02/1959, residente in Catania via A. Baldissera n. 35, **ROSSELLI Antonino**, C.F. RSS NNN 57T03 G371P, nato a Paternò (CT) il 03/12/1957, residente in Catania, via degli ulivi n. 35/A, **AQUILA Baldassare**, C.F. QLA BDS 56L30 B428Y, nato Caltagirone (CT) il 30/07/1956, residente in Catania, viale Ionio n. 110, **TURIANO Lucia Maria Rita**, C.F. TRN LMR 54D56 I311B, nata a S. Teresa di Riva (ME) il 16/04/1954, residente in Messina via S. Domenico Savio n. 250, **CIPRIANO Fernando**, C.F. CPR FNN 57S18 G580Q, nato a Piazza Armerina (EN) il 18/11/1957, residente in Piazza Armerina (EN) via Vittorio Alfieri n. 57, **BORDIERI Fabiana**, C.F. BRD FBN 61S67 I754C, nata a Siracusa il 27/11/1961, residente in Caltagirone (CT) piazza Bellini n. 20, **D'AMICO Giuseppe**, C. F. DMC GPP 54B01 C351B, nato a Catania il 01/02/1954, residente in Mascalucia (CT) via Pulei n. 39, **BRANCA Franca Maria**, C. F. BRN FNC 62A66 H574J, nata a Rosolini (SR) il 26/01/1962, residente in Aci Castello (CT) via M. Rapisardi n. 52, **MAZZAGLIA Vincenza**, C. F. MZZ VCN 54L49C351J, nata a Catania il 09/07/1954, residente in Catania viale M. Rapisardi n. 188, **CIRALDO Vincenza Biagia**, C. F. CRL VCN 65A58 B202R, nata a Bronte (CT) il 18/01/1965, residente in Catania via E. D'Angiò n. 7, **ARNONE Rosa Vittoria**, C.F. RNNRVT66R60C351H, nata a Catania il 20/10/1966, residente in Giarre (CT) Via Rosolino Pilo n. 15, **LIOTTA Giuseppe**, C.F. LTTGPP58A01A056A, nato a Adrano (CT) il 01/01/1958, ivi residente in Piazza Armando Diaz 17, **CELESTRI Alberto**, C.F. CLSLRT62S15 F943Q, nato a Noto (SR) il 15/11/1962, ivi residente in Via Carasi n. 1/B, **TRINCANATO Elena**, C.F. TRNLNE64D54A089A, nata ad Agrigento il 14/04/1964, residente in Palermo, Via Papa Sergio I n. 12, **ARDICA Viviana**, C.F. RDCVVN71D54C342N, nata a Enna il 14/04/1971, residente in San Giovanni la Punta (CT), Via Badia 10, **PARENTI Salvatore**, C. F. PRN SVT 60H16 B429M, nato a Caltanissetta il 16/06/1960, residente in Caltanissetta via G. Romita n. 42, **BALDO**

Giuseppe, C. F. BLD GPP 56L27 E209K, nato a Grotte (AG) il 27/07/1956, residente a Casteltermini (AG) via V. Emanuele n. 144, **FARINELLA Anna Maria**, C.F. FRN NMR 57D64 C135C, nata a Castellana Sicula (PA) il 24/04/1957, residente in Palermo, via Patti n. 97/B, **DI PRIMA Rosaria**, C.F. DPRRSR68S69C624O, nata a Pietraperzia (EN) il 29/11/1968, residente in Enna via Donna Nuova n. 224, **SANTANGELO Maria Angela**, C.F. SNTMNG66P50C351R, nata a Catania il 10/09/1966, residente in Misterbianco (CT) via dei Gerani n. 16, elettivamente domiciliati in Roma, Via del Tritone n. 53, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC comunicato e annotato nel registro pubblico ReGIndE *giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it*, nonché fax 095-506650,

AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale Scolastico**, in persona del Dirigente p.t.;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;

3. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI

- del ricorso introduttivo, proposto per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, comunicato in pari data con PEC, avente ad oggetto: *“Procedura per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui all'art. 1, commi 87 e ss. della Legge n. 107/2015 e al D.M. 499/2015. Riscontro a istanza di immissione in ruolo Smario Loredana Maria Gabriella ed altri”*; nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per l'accertamento

dell'interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, in esecuzione del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia;

- del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29/08/2019, proposto per l'annullamento

- del D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, non comunicato, nella parte in cui omette di assegnare i ricorrenti alle sedi scolastiche vacanti;
- del provvedimento prot. n. 36619 del 08/08/2019 del MIUR Direzione generale per il personale scolastico, in parte qua;
- del provvedimento prot. n. 22031 del 23/08/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

e per l'accertamento

dell'interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, in esecuzione del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia;

- del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28/10/2019, proposto per l'annullamento

del D.D.G. n. 22741 del 30/08/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, comunicato in data 02/09/2019, nella parte in cui dispone di assumere i ricorrenti dal 01/09/2019, nelle more della definizione del complesso contenzioso, sotto riserva dell'esito dello stesso; di assegnare ai ricorrenti le sedi di incarico dirigenziale –rimaste vacanti- dopo quelle attribuite ai soggetti inclusi a pieno titolo nella graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019; di confermare il decreto prot.n. 21994 del 23/08/2019 con il quale sono state assegnate le sedi ai 94 vincitori del concorso indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017; degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

per l'accertamento

dell'interesse qualificato/diritto dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, in esecuzione del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia;

Sunto del ricorso introduttivo del giudizio

Ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis D.L. 30/06/2005 n. 115 (conv. in l. 17/08/2005 n. 151), *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*.

A seguito delle sentenze del TAR Lazio sede di Roma n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019 e n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela), le riserve del decreto 0029407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. sono venute meno, sicché il provvedimento di approvazione degli atti della selezione e di nomina dei ricorrenti ha acquistato

efficacia definitiva, consolidandosi gli effetti delle ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018 con cui il Tribunale stesso aveva accolto le domande di sospensione del decreto 0029407 del 29/08/2018 con la seguente motivazione: *“Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito del giudizio di merito”*.

Codesto On.le Tribunale ha definitivamente chiarito con le predette sentenze che il superamento dell’esame finale deve considerarsi *“a pieno titolo”* –e cioè non più sottoposto a riserva– in quanto *“è immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari)”*.

Il MIUR e l’USR Sicilia, pertanto, in esecuzione alla sentenze *de quibus*, come già aveva disposto il Tribunale con le ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018 (con la motivazione *“Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito del giudizio di merito”*), sono tenuti a dare esecuzione al D.D.G. 0029407 del 29/08/2018 che ha definitivamente approvato l’elenco graduato (all. 1) dei candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l’ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1 D.D.G.) e individuato i vincitori del concorso quali destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018 (art. 2 D.D.G.).

Una volta venute meno le riserve apposte con il decreto 29407 del 29/08/2018, l’Amministrazione non può negare o disattendere l’esecuzione del precedente provvedimento di approvazione degli atti della graduatoria e di nomina dei vincitori della procedura selettiva, né può procrastinare le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno della selezione e che siano stati infine prescelti per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso, ma ha il potere-dovere di procedere alle relative nomine, al quale corrisponde un interesse qualificato dei vincitori a conseguire le stesse (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 21/10/2011, n. 5672; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 03/05/2013, n. 1149).

La fattispecie in esame presenta una peculiarità che rende assolutamente inderogabile

quest'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere alla nomina dei vincitori e alla loro immissione in ruolo. Infatti, i ricorrenti hanno superato il corso istituito ai sensi dell'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107, 87, che recita: *“Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro ..., sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici”*.

Si tratta di legge-provvedimento che ha previsto l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti indicati dall'art. 1 comma 88, l. 107/2015 ammessi a frequentare un *corso intensivo di formazione con relativa prova scritta finale*, il cui superamento costituisce titolo per l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Il M.I.U.R., con D.M. n. 499 del 20/07/2015, ha approvato le *“Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'art. 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107”*, prevedendo l'organizzazione dei *“corsi intensivi di formazione”* (art. 1); la individuazione dei soggetti destinatari individuati dall'art. 1 comma 88 lettere a) e b) della l. n. 107/2015 (art. 4); l'ammissione a sostenere una prova scritta su un argomento nell'ambito di quelli oggetto del corso di formazione ed il conseguimento del punteggio di 21/30 per il suo superamento (art. 3); l'assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo (art. 3/4).

L'U.S.R. Sicilia, infatti, con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, all'art. 2, ha così disposto: *“Sono individuati vincitori del concorso indicato in premessa, e pertanto destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018, i candidati inclusi a pieno titolo nel predetto elenco di cui al precedente art. 1 e riportati nell'allegato “elenco dei vincitori”, anch'esso parte integrante del presente decreto”*, disposizione questa che acquista efficacia anche con riguardo ai ricorrenti per effetto del venir meno delle riserve o che deve essere adottata e applicata anche nei loro confronti.

Il titolo all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici è stato conseguito dagli odierni ricorrenti per effetto dell'ammissione al corso quali soggetti individuati dall'art. 1 comma 88 lett. b) e del superamento della prova scritta finale del 01/08/2018 approvata con il decreto n. 29407 del

29/08/2018, con la conseguenza che esso è il frutto dell'accertamento in via amministrativa del possesso del relativo titolo, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale, considerato che *“il superamento della prova scritta legittima l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall'esito del giudizio di merito”*, come ha già disposto il Tribunale con le ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018, nonché, definitivamente, con le sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019 e n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela).

Il provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019 dell'U.S.R. Sicilia, pertanto, è illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, D.M. n. 499 del 20/07/2015 e del D.D.G. n. 29407 del 29/08/2018, avendo l'Amministrazione rigettato l'istanza presentata dai ricorrenti con la seguente motivazione: *“Questo Ufficio Scolastico Regionale non dispone, infatti, delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di competenza del MEF - rilasciate su richiesta degli Uffici centrali del MIUR - ed è inoltre in attesa delle indicazioni, in merito alla questione, già richieste”*, così procrastinando gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 con cui aveva individuato i vincitori della selezione quali *“destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”*, rifiutando ancora di conformare l'azione amministrativa alle statuizioni cautelari e di merito di codesto On.le Tribunale.

E' illegittimo, altresì, per eccesso di potere per violazione delle precedenti determinazioni assunte, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in relazione alle diverse determinazioni assunte dall'Amministrazione scolastica per i candidati classificatisi ai primi cinque posti.

E' illegittimo anche per violazione dell'art. 3 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto privo di motivazione, non avendo l'Amministrazione indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La motivazione addotta è apparente.

E' illegittimo anche per violazione dell'art. 2 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto l'Amministrazione con esso intende solo procrastinare gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 con cui ha individuato i vincitori della

selezione quali “*destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018*”.

Sunto del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29/08/2019

1. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA

I provvedimenti n. 21994 del 23/08/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 22031 del 23/08/2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e prot. n. 36619 del 08/08/2019 del MIUR Direzione Generale per il personale scolastico sono illegittimi in via derivata –oltre che autonoma- per i vizi dedotti avverso il diniego opposto con l’atto presupposto impugnato con il ricorso principale, che devono intendersi di seguito trascritti.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107, DEL BANDO APPROVATO CON D.M. 20/07/2015 N. 499 E DEL D.D.G. 29/08/2018 N. 29407 – VIOLAZIONE DELL’ART. 34 D.LGS. 02/07/2010 N. 104 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE PRECEDENTI DETERMINAZIONI ASSUNTE, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 LEGGE 08/06/1990 N. 241 E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 4 comma 2-bis D.L. 30/06/2005 n. 115 (conv. in l. 17/08/2005 n. 151), “*Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela*”.

A seguito delle sentenze del TAR Lazio sede di Roma n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019 e n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela), le riserve del decreto 0029407 del 29/08/2018 dell’U.S.R. sono venute meno, sicché il provvedimento di approvazione degli atti della selezione e di nomina dei ricorrenti ha acquistato efficacia definitiva, consolidandosi gli effetti delle ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018 con cui il Tribunale stesso aveva accolto le domande di sospensione del decreto 0029407 del 29/08/2018 con la seguente motivazione: “*Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito del giudizio di merito*”.

Codesto On.le Tribunale ha definitivamente chiarito con le predette sentenze che il superamento dell’esame finale deve considerarsi “*a pieno titolo*” –e cioè non più sottoposto a riserva- in quanto

“è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari)”.

Il MIUR e l'USR Sicilia, pertanto, in esecuzione alla sentenze *de quibus*, come già aveva disposto il Tribunale con le ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018 (con la motivazione *“Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall'esito del giudizio di merito”*), sono tenuti a dare esecuzione al D.D.G. 0029407 del 29/08/2018 che ha definitivamente approvato l'elenco graduato (all. 1) dei candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l'ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1 D.D.G.) e individuato i vincitori del concorso quali destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018 (art. 2 D.D.G.).

Una volta venute meno le riserve apposte con il decreto 29407 del 29/08/2018, l'Amministrazione non può negare o disattendere l'esecuzione del precedente provvedimento di approvazione degli atti della graduatoria e di nomina dei vincitori della procedura selettiva, né può procrastinare le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno della selezione e che siano stati infine prescelti per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso, ma ha il potere-dovere di procedere alle relative nomine, al quale corrisponde un interesse qualificato dei vincitori a conseguire le stesse (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 21/10/2011, n. 5672; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 03/05/2013, n. 1149).

La fattispecie in esame presenta una peculiarità che rende assolutamente inderogabile quest'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere alla nomina dei vincitori e alla loro immissione in ruolo. Infatti, i ricorrenti hanno superato il corso istituito ai sensi dell'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107, 87, che recita: *“Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro ..., sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici”*.

Si tratta di legge-provvedimento che ha previsto l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti indicati dall'art. 1 comma 88, l. 107/2015 ammessi a frequentare un *corso intensivo di formazione con relativa prova scritta finale*, il cui superamento costituisce titolo per l'immissione nei

ruoli dei dirigenti scolastici.

Il M.I.U.R., con D.M. n. 499 del 20/07/2015, ha approvato le *“Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all’art. 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107”*, prevedendo l’organizzazione dei *“corsi intensivi di formazione”* (art. 1); la individuazione dei soggetti destinatari individuati dall’art. 1 comma 88 lettere a) e b) della l. n. 107/2015 (art. 4); l’ammissione a sostenere una prova scritta su un argomento nell’ambito di quelli oggetto del corso di formazione ed il conseguimento del punteggio di 21/30 per il suo superamento (art. 3); l’assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo (art. 3/4).

L’U.S.R. Sicilia, infatti, con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, all’art. 2, ha così disposto: *“Sono individuati vincitori del concorso indicato in premessa, e pertanto destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018, i candidati inclusi a pieno titolo nel predetto elenco di cui al precedente art. 1 e riportati nell’allegato “elenco dei vincitori”, anch’esso parte integrante del presente decreto”*, disposizione questa che acquista efficacia anche con riguardo ai ricorrenti per effetto del venir meno delle riserve o che deve essere adottata e applicata anche nei loro confronti.

Il titolo all’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici è stato conseguito dagli odierni ricorrenti per effetto dell’ammissione al corso quali soggetti individuati dall’art. 1 comma 88 lett. b) e del superamento della prova scritta finale del 01/08/2018 approvata con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, con la conseguenza che esso è il frutto dell’accertamento in via amministrativa del possesso del relativo titolo, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale, considerato che *“il superamento della prova scritta legittima l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito del giudizio di merito”*, come ha già disposto il Tribunale con le ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018, nonché, definitivamente, con le sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019 e n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela).

Il provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019 dell’U.S.R. Sicilia –come si è dedotto con il ricorso principale- è illegittimo per violazione dell’art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, D.M. n. 499 del 20/07/2015 e del D.D.G. n. 29407 del 29/08/2018, avendo l’Amministrazione rigettato l’istanza presentata dai ricorrenti con la seguente motivazione: *“Questo Ufficio Scolastico Regionale*

non dispone, infatti, delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di competenza del MEF - rilasciate su richiesta degli Uffici centrali del MIUR - ed è inoltre in attesa delle indicazioni, in merito alla questione, già richieste", così procrastinando gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 con cui aveva individuato i vincitori della selezione quali *"destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018"*, rifiutando ancora di conformare l'azione amministrativa alle statuizioni cautelari e di merito di codesto On.le Tribunale.

Ma detti inconsistenti motivi posti a fondamento dell'illegittimo diniego del 08/04/2019 impugnato (con il ricorso principale) sono venuti meno avendo il MIUR Direzione generale per il personale scolastico comunicato con atto prot. n. 36619 del 08/08/2019 che, frattanto, il MEF ha concesso l'autorizzazione alle assunzioni dei dirigenti scolastici ripartito a livello regionale, comprendente per la Sicilia n. 94 soggetti inclusi nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2019 e n. 21 unità in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo, e cioè delle predette sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019, nonché n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela) del TAR Lazio sede di Roma.

Con Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019, l'U.S.R. Sicilia ha invitato tutti i vincitori del concorso a esprimere le proprie preferenze per le sedi della Sicilia vacanti e disponibili, precisando altresì: *"ATTENZIONE: La stessa procedura dovrà essere seguita dai destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 2559/2019, n. 2764/2019, n. 2761/2019 e n. 2558/2019, a cui la scrivente Direzione Generale con la presente chiede cautelarmente l'indicazione delle preferenze di sede. Per i predetti docenti l'Amministrazione si riserva di fornire ulteriori indicazioni"*.

L'Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019 è però illegittimo *in parte qua* in quanto viola l'ordine di priorità determinato dalla data di approvazione della graduatoria del corso concorso superato dai ricorrenti (decreto 0029407 del 29/08/2018) rispetto alla successiva graduatoria del concorso nazionale approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019 (*sub iudice* per effetto dell'annullamento degli atti del concorso con sentenze n. 8655/2019 e n. 8670/2019 del TAR Lazio sede di Roma), nonché la disciplina del D.M. n. 499 del 20/07/2015 (art. 3/4) e l'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107 che prevedono l'immissione in ruolo all'esito del superamento dell'esame finale del corso-concorso.

La mancata indicazione della predetta priorità nell'Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019 dell'USR Sicilia rende peraltro incerta la scelta di *"un congruo numero di preferenze"*, in quanto, ove venisse rispettato il loro diritto di priorità, gli istanti sarebbero tenuti a indicare n. 21 sedi, mentre, nell'attuale situazione di incertezza, dovrebbero indicare 115 preferenze.

E' altresì incomprensibile la richiesta rivolta agli istanti di indicare "cautelamente" la preferenza delle sedi, nonostante il consolidamento della loro posizione nella graduatoria approvata con decreto 0029407 del 29/08/2018 dell'USR Sicilia, senza la formulazione di alcuna riserva sulla scelta delle sedi dei vincitori del concorso annullato con le richiamate n. 8655/2019 e n. 8670/2019 del TAR Lazio sede di Roma.

Con D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 l'U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale, a sua volta, ha illegittimamente assegnato alle istituzioni scolastiche indicate in allegato i 94 Dirigenti scolastici inclusi nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23/11/2017 n. 1259, mentre nessuna assegnazione ha disposto per gli odierni ricorrenti in ragione della seguente motivazione: "VISTE le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e n. 10564 del 01/08/2019, pubblicate il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti suindicati, per l'ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e n. 2558/2019 entrambe del 26/02/2019".

Il predetto D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 l'U.S.R. per la Sicilia è anch'esso illegittimo *in parte qua* in quanto le sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, a prescindere dalla circostanza che sono sentenze di merito -e non di rito- ai sensi dell'art. 34 comma 5 C.P.A., non hanno determinato il venir meno del titolo dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici in forza del decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia, che ha approvato la graduatoria nella quale i ricorrenti sono inseriti. Esso viola, altresì, l'autorizzazione all'assunzione dei ricorrenti disposta con provvedimento prot. n. 15098 del 05/08/2019 del Ministero dell'Economia e delle finanze e con il conseguente provvedimento prot. n. 36619 del 08/08/2019 del MIUR Direzione generale del personale scolastico, che hanno dato esecuzione alle sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019, nonché n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela) del TAR Lazio sede di Roma ed al decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia di approvazione della graduatoria.

I provvedimenti impugnati con questi motivi aggiunti –al pari dell'atto gravato in via principale- sono illegittimi, altresì, per eccesso di potere per violazione delle precedenti determinazioni assunte, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in relazione alle diverse determinazioni assunte dall'Amministrazione scolastica per i candidati classificatisi ai primi cinque posti della graduatoria approvata con decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia, nonché con l'autorizzazione del MEF alle assunzioni e con i provvedimenti prot. n. 36619 del 08/08/2019 e prot. n. 21583 del 14/08/2019 del MIUR.

Essi sono illegittimi anche per violazione dell'art. 3 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto privi di motivazione, non avendo l'Amministrazione indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che

hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, a tal fine non assumendo rilievo alcuno le sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, non venendo meno il titolo dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastico in forza del decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia.

La motivazione addotta è apparente.

Sono illegittimi anche per violazione dell'art. 2 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto l'Amministrazione con essi intende solo procrastinare gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 di approvazione della graduatoria dei vincitori della selezione quali *“destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”*.

Sunto del ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28/10/2019

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Il D.D.G. n. 22741 del 30/08/2019 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha confermato e reiterato il contenuto del precedente D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia, sicché è illegittimo in via derivata –oltre che autonoma- per i vizi dedotti con i motivi aggiunti notificati in data 29/08/2019, nonché con il ricorso principale, che di seguito si trascrivono e si ripropongono:

1. ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I provvedimenti n. 21994 del 23/08/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 22031 del 23/08/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e prot. n. 36619 del 08/08/2019 del MIUR Direzione Generale per il personale scolastico sono illegittimi in via derivata –oltre che autonoma- per i vizi dedotti avverso il diniego opposto con l'atto presupposto impugnato con il ricorso principale, che devono intendersi di seguito trascritti.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107, DEL BANDO APPROVATO CON D.M. 20/07/2015 N. 499 E DEL D.D.G. 29/08/2018 N. 29407 – VIOLAZIONE DELL'ART. 34 D.LGS. 02/07/2010 N. 104 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE PRECEDENTI DETERMINAZIONI ASSUNTE, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 LEGGE 08/06/1990 N. 241 E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis D.L. 30/06/2005 n. 115 (conv. in l. 17/08/2005 n. 151), *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della*

commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

A seguito delle sentenze del TAR Lazio sede di Roma n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019 e n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela), le riserve del decreto 0029407 del 29/08/2018 dell’U.S.R. sono venute meno, sicché il provvedimento di approvazione degli atti della selezione e di nomina dei ricorrenti ha acquistato efficacia definitiva, consolidandosi gli effetti delle ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018 con cui il Tribunale stesso aveva accolto le domande di sospensione del decreto 0029407 del 29/08/2018 con la seguente motivazione: *“Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito del giudizio di merito”.*

Codesto On.le Tribunale ha definitivamente chiarito con le predette sentenze che il superamento dell’esame finale deve considerarsi *“a pieno titolo”* –e cioè non più sottoposto a riserva- in quanto *“è immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi simili)”.*

Il MIUR e l’USR Sicilia, pertanto, in esecuzione alla sentenze *de quibus*, come già aveva disposto il Tribunale con le ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018 (con la motivazione *“Ritenuto che il superamento della prova scritta legittima l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall’esito del giudizio di merito”*), sono tenuti a dare esecuzione al D.D.G. 0029407 del 29/08/2018 che ha definitivamente approvato l’elenco graduato (all. 1) dei candidati ammessi alla prova scritta prevista dal D.M. n. 499/2015 secondo l’ordine decrescente della valutazione conseguita (art. 1 D.D.G.) e individuato i vincitori del concorso quali destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018 (art. 2 D.D.G.).

Una volta venute meno le riserve apposte con il decreto 29407 del 29/08/2018, l’Amministrazione non può negare o disattendere l’esecuzione del precedente provvedimento di approvazione degli atti della graduatoria e di nomina dei vincitori della procedura selettiva, né può procrastinare le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno della selezione e che siano stati infine prescelti per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso, ma ha il potere-dovere di procedere alle relative nomine, al quale corrisponde un interesse qualificato dei vincitori a conseguire le stesse

(cfr Consiglio di Stato, sez. VI, 21/10/2011, n. 5672; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 03/05/2013, n. 1149).

La fattispecie in esame presenta una peculiarità che rende assolutamente inderogabile quest'obbligo dell'Amministrazione scolastica di procedere alla nomina dei vincitori e alla loro immissione in ruolo. Infatti, i ricorrenti hanno superato il corso istituito ai sensi dell'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107, 87, che recita: *“Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro ..., sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici”*.

Si tratta di legge-provvedimento che ha previsto l'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti indicati dall'art. 1 comma 88, l. 107/2015 ammessi a frequentare un *corso intensivo di formazione con relativa prova scritta finale*, il cui superamento costituisce titolo per l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Il M.I.U.R., con D.M. n. 499 del 20/07/2015, ha approvato le *“Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'art. 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015 n. 107”*, prevedendo l'organizzazione dei *“corsi intensivi di formazione”* (art. 1); la individuazione dei soggetti destinatari individuati dall'art. 1 comma 88 lettere a) e b) della l. n. 107/2015 (art. 4); l'ammissione a sostenere una prova scritta su un argomento nell'ambito di quelli oggetto del corso di formazione ed il conseguimento del punteggio di 21/30 per il suo superamento (art. 3); l'assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo (art. 3/4).

L'U.S.R. Sicilia, infatti, con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, all'art. 2, ha così disposto: *“Sono individuati vincitori del concorso indicato in premessa, e pertanto destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018, i candidati inclusi a pieno titolo nel predetto elenco di cui al precedente art. 1 e riportati nell'allegato “elenco dei vincitori”, anch'esso parte integrante del presente decreto”*, disposizione questa che acquista efficacia anche con riguardo ai ricorrenti per effetto del venir meno delle riserve o che deve essere adottata e applicata anche nei loro confronti.

Il titolo all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici è stato conseguito dagli odierni ricorrenti per effetto dell'ammissione al corso quali soggetti individuati dall'art. 1 comma 88 lett. b) e del superamento della prova scritta finale del 01/08/2018 approvata con il decreto n. 29407 del

29/08/2018, con la conseguenza che esso è il frutto dell'accertamento in via amministrativa del possesso del relativo titolo, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale, considerato che *“il superamento della prova scritta legittima l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall'esito del giudizio di merito”*, come ha già disposto il Tribunale con le ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018, nonché, definitivamente, con le sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019 e n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela).

Il provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019 dell'U.S.R. Sicilia –come si è dedotto con il ricorso principale- è illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, D.M. n. 499 del 20/07/2015 e del D.D.G. n. 29407 del 29/08/2018, avendo l'Amministrazione rigettato l'istanza presentata dai ricorrenti con la seguente motivazione: *“Questo Ufficio Scolastico Regionale non dispone, infatti, delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di competenza del MEF - rilasciate su richiesta degli Uffici centrali del MIUR - ed è inoltre in attesa delle indicazioni, in merito alla questione, già richieste”*, così procrastinando gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 con cui aveva individuato i vincitori della selezione quali *“destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”*, rifiutando ancora di conformare l'azione amministrativa alle statuizioni cautelari e di merito di codesto On.le Tribunale.

Ma detti inconsistenti motivi posti a fondamento dell'illegittimo diniego del 08/04/2019 impugnato (con il ricorso principale) sono venuti meno avendo il MIUR Direzione generale per il personale scolastico comunicato con atto prot. n. 36619 del 08/08/2019 che, frattanto, il MEF ha concesso l'autorizzazione alle assunzioni dei dirigenti scolastici ripartito a livello regionale, comprendente per la Sicilia n. 94 soggetti inclusi nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2019 e n. 21 unità in esecuzione di provvedimenti del Giudice Amministrativo, e cioè delle predette sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019, nonché n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela) del TAR Lazio sede di Roma.

Con Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019, l'U.S.R. Sicilia ha invitato tutti i vincitori del concorso a esprimere le proprie preferenze per le sedi della Sicilia vacanti e disponibili, precisando altresì: *“ATTENZIONE: La stessa procedura dovrà essere seguita dai destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 2559/2019, n. 2764/2019, n. 2761/2019 e n. 2558/2019, a cui la scrivente Direzione Generale con la presente chiede cautelatamente l'indicazione delle preferenze di sede. Per i predetti docenti*

l'Amministrazione si riserva di fornire ulteriori indicazioni".

L'Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019 è però illegittimo *in parte qua* in quanto viola l'ordine di priorità determinato dalla data di approvazione della graduatoria del corso concorso superato dai ricorrenti (decreto 0029407 del 29/08/2018) rispetto alla successiva graduatoria del concorso nazionale approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019 (*sub iudice* per effetto dell'annullamento degli atti del concorso con sentenze n. 8655/2019 e n. 8670/2019 del TAR Lazio sede di Roma), nonché la disciplina del D.M. n. 499 del 20/07/2015 (art. 3/4) e l'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107 che prevedono l'immissione in ruolo all'esito del superamento dell'esame finale del corso-concorso.

La mancata indicazione della predetta priorità nell'Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019 dell'USR Sicilia rende peraltro incerta la scelta di "*un congruo numero di preferenze*", in quanto, ove venisse rispettato il loro diritto di priorità, gli istanti sarebbero tenuti a indicare n. 21 sedi, mentre, nell'attuale situazione di incertezza, dovrebbero indicare 115 preferenze.

E' altresì incomprendibile la richiesta rivolta agli istanti di indicare "*cautelamente*" la preferenza delle sedi, nonostante il consolidamento della loro posizione nella graduatoria approvata con decreto 0029407 del 29/08/2018 dell'USR Sicilia, senza la formulazione di alcuna riserva sulla scelta delle sedi dei vincitori del concorso annullato con le richiamate n. 8655/2019 e n. 8670/2019 del TAR Lazio sede di Roma.

Con D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 l'U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale, a sua volta, ha illegittimamente assegnato alle istituzioni scolastiche indicate in allegato i 94 Dirigenti scolastici inclusi nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23/11/2017 n. 1259, mentre nessuna assegnazione ha disposto per gli odierni ricorrenti in ragione della seguente motivazione: "*VISTE le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e n. 10564 del 01/08/2019, pubblicate il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti suindicati, per l'ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e n. 2558/2019 entrambe del 26/02/2019*".

Il predetto D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 l'U.S.R. per la Sicilia è anch'esso illegittimo *in parte qua* in quanto le sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, a prescindere dalla circostanza che sono sentenze di merito -e non di rito- ai sensi dell'art. 34 comma 5 C.P.A., non hanno determinato il venir meno del titolo dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici in forza del decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia, che ha approvato la graduatoria nella quale i ricorrenti sono inseriti. Esso viola, altresì, l'autorizzazione all'assunzione dei ricorrenti disposta con provvedimento prot. n. 15098 del 05/08/2019 del Ministero dell'Economia e delle finanze e con il conseguente provvedimento prot. n.

36619 del 08/08/2019 del MIUR Direzione generale del personale scolastico, che hanno dato esecuzione alle sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019, nonché n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela) del TAR Lazio sede di Roma ed al decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia di approvazione della graduatoria.

I provvedimenti impugnati con questi motivi aggiunti –al pari dell'atto gravato in via principale- sono illegittimi, altresì, per eccesso di potere per violazione delle precedenti determinazioni assunte, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in relazione alle diverse determinazioni assunte dall'Amministrazione scolastica per i candidati classificatisi ai primi cinque posti della graduatoria approvata con decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia, nonché con l'autorizzazione del MEF alle assunzioni e con i provvedimenti prot. n. 36619 del 08/08/2019 e prot. n. 21583 del 14/08/2019 del MIUR.

Essi sono illegittimi anche per violazione dell'art. 3 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto privi di motivazione, non avendo l'Amministrazione indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, a tal fine non assumendo rilievo alcuno le sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, non venendo meno il titolo dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastico in forza del decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia.

La motivazione adottata è apparente.

Sono illegittimi anche per violazione dell'art. 2 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto l'Amministrazione con essi intende solo procrastinare gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 di approvazione della graduatoria dei vincitori della selezione quali *“destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”*.

3) Istanza istruttoria

I ricorrenti, avendo un interesse qualificato a verificare la legittimità degli atti adottati dall'Amministrazione scolastica, nonché, segnatamente, dei presupposti assunti a fondamento dell'atto gravato, chiedono disporsi in via istruttoria l'acquisizione dei seguenti atti:

- 1) richieste e/o atti con cui l'U.S.R. Sicilia ha richiesto al MEF le autorizzazioni alle assunzioni;
- 2) richieste e/o atti con cui l'U.S.R. Sicilia ha chiesto chiarimenti agli Uffici centrali del Ministero.

2° MOTIVO AGGIUNTO

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107, DEL BANDO APPROVATO CON D.M. 20/07/2015 N. 499 E DEL D.D.G. 29/08/2018 N. 29407 – VIOLAZIONE DELL'ART. 34 D.LGS. 02/07/2010 N. 104 - ECCESSO DI POTERE PER

VIOLAZIONE DELLE PRECEDENTI DETERMINAZIONI ASSUNTE, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 LEGGE 08/06/1990 N. 241 E DEI PRINCIPI CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il M.I.U.R., con D.M. n. 499 del 20/07/2015, ha previsto l'organizzazione dei "corsi intensivi di formazione" (art. 1); la individuazione dei soggetti destinatari individuati dall'art. 1 comma 88 lettere a) e b) della l. n. 107/2015 (art. 4); l'ammissione a sostenere una prova scritta su un argomento nell'ambito di quelli oggetto del corso di formazione ed il conseguimento del punteggio di 21/30 per il suo superamento (art. 3); l'assunzione nel ruolo dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo (art. 3/4).

L'U.S.R. Sicilia, con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, all'art. 2, ha così disposto: "*Sono individuati vincitori del concorso indicato in premessa, e pertanto destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018, i candidati inclusi a pieno titolo nel predetto elenco di cui al precedente art. 1 e riportati nell'allegato "elenco dei vincitori", anch'esso parte integrante del presente decreto*", disposizione questa che acquista efficacia anche con riguardo ai ricorrenti per effetto del venir meno delle riserve o che deve essere adottata e applicata anche nei loro confronti.

Il titolo all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici, pertanto, è stato conseguito dagli odierni ricorrenti per effetto dell'ammissione al corso ex all'art. 1 comma 88 lett. b) e del superamento della prova scritta finale del 01/08/2018 approvata con il decreto n. 29407 del 29/08/2018, con la conseguenza che esso è il frutto dell'accertamento in via amministrativa del possesso del relativo titolo, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale, come ha già chiarito il Tribunale -statuendo "*il superamento della prova scritta legittima l'inserimento dei ricorrenti a pieno titolo in graduatoria e la loro successiva immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, fatti salvi gli effetti derivanti dall'esito del giudizio di merito*" - con le ordinanze cautelari n. 6612/2018 (Smario Loredana e altri), n. 6597/2018 (Di Prima Rosaria) e n. 6601/2018 (Santangelo Maria Angela) del 31/10/2018, nonché, definitivamente, con le sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019 e n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela).

Il provvedimento prot. n. 10538 del 08/04/2019 dell'U.S.R. Sicilia –come si è dedotto con il ricorso principale- è illegittimo per violazione dell'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015 n. 107, D.M. n. 499 del 20/07/2015 e del D.D.G. n. 29407 del 29/08/2018, avendo l'Amministrazione rigettato l'istanza presentata dai ricorrenti con la seguente motivazione: "*Questo Ufficio Scolastico Regionale*

non dispone, infatti, delle necessarie autorizzazioni all'assunzione di competenza del MEF - rilasciate su richiesta degli Uffici centrali del MIUR - ed è inoltre in attesa delle indicazioni, in merito alla questione, già richieste", così procrastinando gli adempimenti vincolati che è tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 con cui aveva individuato i vincitori della selezione quali *"destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018"*, rifiutando ancora di conformare l'azione amministrativa alle statuizioni cautelari e di merito di codesto On.le Tribunale.

Con Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019, l'U.S.R. Sicilia ha invitato tutti i vincitori del concorso a esprimere le proprie preferenze per le sedi della Sicilia vacanti e disponibili, precisando altresì: *"ATTENZIONE: La stessa procedura dovrà essere seguita dai destinatari delle sentenze del T.A.R. Lazio n. 2559/2019, n. 2764/2019, n. 2761/2019 e n. 2558/2019, a cui la scrivente Direzione Generale con la presente chiede cautelarmente l'indicazione delle preferenze di sede. Per i predetti docenti l'Amministrazione si riserva di fornire ulteriori indicazioni"*. Il predetto atto è però illegittimo in parte qua –come è stato dedotto con il ricorso principale- in quanto viola l'ordine di priorità determinato dalla data di approvazione della graduatoria del corso concorso superato dai ricorrenti (decreto 0029407 del 29/08/2018) rispetto alla successiva graduatoria del concorso nazionale approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019 (*sub iudice* per effetto dell'annullamento degli atti del concorso con sentenze n. 8655/2019 e n. 8670/2019 del TAR Lazio sede di Roma), nonché la disciplina del D.M. n. 499 del 20/07/2015 (art. 3/4) e l'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107 che prevedono l'immissione in ruolo all'esito del superamento dell'esame finale del corso-concorso.

La mancata indicazione della predetta priorità nell'Avviso prot. n. 21583 del 14/08/2019 dell'USR Sicilia ha reso peraltro incerta la scelta di *"un congruo numero di preferenze"*, in quanto, se avesse rispettato il diritto di priorità dei ricorrenti, questi avrebbero dovuto indicare n. 21 sedi (e non 115 preferenze).

Il D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 l'U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale, a sua volta, come è stato dedotto con i motivi aggiunti notificati in data 29/08/2019, ha assegnato alle istituzioni scolastiche indicate in allegato i 94 Dirigenti scolastici inclusi nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23/11/2017 n. 1259, mentre illegittimamente nessuna assegnazione ha disposto per gli odierni ricorrenti in ragione della seguente motivazione: *"VISTE le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n. 10563 e n. 10564 del 01/08/2019, pubblicate il 21/8/2019, con le quali vengono dichiarati inammissibili i ricorsi, proposti dai ricorrenti suindicati, per l'ottemperanza alle sentenze del medesimo T.A.R. rispettivamente n. 2559/2019 e n. 2558/2019 entrambe del 26/02/2019"*.

Il predetto D.D.G. n. 21994 del 23/08/2019 dell'U.S.R. per la Sicilia, sotto questo profilo, è illegittimo

in parte qua in quanto le sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, a prescindere dalla circostanza che sono sentenze di merito -e non di rito- ai sensi dell'art. 34 comma 5 C.P.A., non hanno determinato il venir meno del titolo dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici in forza del decreto del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia, che ha approvato la graduatoria nella quale i ricorrenti sono inseriti. Esso viola, altresì, l'autorizzazione all'assunzione dei ricorrenti disposta con provvedimento prot. n. 15098 del 05/08/2019 del Ministero dell'Economia e delle finanze e con il conseguente provvedimento prot. n. 36619 del 08/08/2019 del MIUR Direzione generale del personale scolastico, che hanno dato esecuzione alle sentenze n. 2559/2019 (Smario Loredana e altri), n. 2558/2019 (Di Prima Rosaria) del 26/02/2019, nonché n. 2764/2019 del 04/03/2019 (Santangelo Maria Angela) del TAR Lazio sede di Roma ed al decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia di approvazione della graduatoria.

Il D.D.G. n. 22741 del 30/08/2019 è illegittimo sotto gli stessi profili avendo l'U.S.R. disposto di assegnare ai ricorrenti le sedi di incarico dirigenziale –rimaste vacanti- dopo quelle attribuite ai soggetti inclusi a pieno titolo nella graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2019, confermando il decreto prot.n. 21994 del 23/08/2019 con il quale ha assegnato le sedi ai 94 vincitori del concorso indetto con il D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017. Esso viola palesemente l'ordine di priorità determinato dalla data di approvazione della graduatoria del corso concorso superato dai ricorrenti (decreto 0029407 del 29/08/2018) rispetto alla successiva graduatoria del concorso nazionale approvata con D.D.G. n. 1205 del 01/08/2019, nonché la disciplina del D.M. n. 499 del 20/07/2015 (art. 3/4) e l'art. 1 comma 87 l. 13/07/2015 n. 107 che prevedono l'immissione in ruolo all'esito del superamento dell'esame finale del corso-concorso.

I ricorrenti, avendo conseguito il titolo all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici per effetto dell'ammissione al corso quali soggetti individuati dall'art. 1 comma 88 lett. b) e del superamento della prova scritta finale del 01/08/2018 approvata con il decreto del 29/08/2018, che costituisce appunto l'accertamento in via amministrativa del possesso del titolo, hanno diritto all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, al pari degli altri candidati vincitori e inclusi in graduatoria senza riserve, in applicazione dell'1, comma 87, l. 13/07/2015 n. 107 e del D.M. n. 499 del 20/07/2015.

Il decreto del 30/08/2019 impugnato con questi motivi aggiunti –al pari dell'atto gravato in via principale e di quelli impugnati con i motivi aggiunti notificati in data 29/08/2019- è illegittimo, altresì, per eccesso di potere per violazione delle precedenti determinazioni assunte, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, in relazione alle diverse determinazioni assunte dall'Amministrazione scolastica per i candidati classificatisi ai primi cinque posti della graduatoria

approvata con decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia, nonché con l'autorizzazione del MEF alle assunzioni e con i provvedimenti prot. n. 36619 del 08/08/2019 e prot. n. 21583 del 14/08/2019 del MIUR.

Esso è illegittimo anche per violazione dell'art. 3 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto privo di motivazione, non avendo l'Amministrazione indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, a tal fine non assumendo rilievo alcuno le sentenze nn. 10563/2019 e 10564/2019 di codesto On.le Tribunale sui giudizi di ottemperanza, non venendo meno il titolo dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastico in forza del decreto del 29/08/2019 dell'U.S.R. Sicilia.

La motivazione adottata è apparente.

E' illegittimo anche per violazione dell'art. 2 l. 08/06/1990 n. 241, in quanto l'Amministrazione con esso, dopo avere procrastinato gli adempimenti vincolati che era tenuta ad adottare in esecuzione del decreto n. 29407 del 29/08/2018 di approvazione della graduatoria dei vincitori della selezione quali *“destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo regionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1 settembre 2018”*, ha posticipato la decorrenza giuridica ed economica della nomina per porre riparo al precedente inadempimento ed ai vizi che inficiano gli atti precedentemente adottati.

3. AZIONE DI CONDANNA

Il diritto dei ricorrenti all'immissione nel ruolo dei Dirigenti scolastici a decorrere dal 01/09/2018, al pari degli altri candidati vincitori e inclusi in graduatoria senza riserve, in applicazione dell'1, comma 87, l. 13/07/2015 n. 107, del D.M. n. 499 del 20/07/2015 e del D.D.G. 29407 del 29/08/2018 dell'U.S.R. Sicilia, comporta il diritto all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti scolastici con effetti giuridici ed economici a decorrere dalla predetta data, nonché alla corresponsione delle differenze del corrispondente trattamento economico.

4. CONTROINTERESSATI (RICOPRENTI LE POSIZIONI UTILI IN GRADUATORIA):

BIAZZO Rosario (c.f. BZZRSR66A21H163I) con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC rosario.biazzo@ingpec.eu

BENFANTE PICO GNA Carmelo Salvatore (c.f. BNFCML66S18I644Q) con domicilio digitale PEC carmelosalvatore.benfantepicogna@pecgiornalisti.it

GIUFFRIDA Cinzia (c.f. GFFCNZ72S63B157R) con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC cinzia.giuffrida@ingpec.eu

5. Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Con decreto N. 8401/2022 del 21/10/2022 il TAR Lazio sede di Roma – Sez. III-bis ha

autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso principale e dei motivi aggiunti.

7. I testi integrali del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sono allegati in DPF.

In esecuzione del decreto n. 8401/2022 del 21/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis, il M.I.U.R. e l'U.S.R. per la Sicilia hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del predetto decreto n. 8401/2022 del 21/10/2022 in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 8401/2022 del 21/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis;

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il M.I.U.R. e l'U.S.R. per la Sicilia resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto n. 8401/2022 del 21/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli avvisi, compreso quello superiore;

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del presente decreto n. 8401/2022 del 21/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il decreto n. 8401/2022 del 21/10/2022 del TAR Lazio Roma Sez. III-bis.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza (avvenuta in data 21/10/2022), con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il Tribunale ha fissato l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.